

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(GORIA)

e dal Ministro della Difesa

(ZANONE)

di concerto col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(COLOMBO)

e col Ministro del Tesoro

(AMATO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 GENNAIO 1988

Conversione in legge del decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

ONOREVOLI SENATORI. - In conseguenza della nota situazione determinatasi nel Golfo Persico, il Governo ha deciso l'invio di navi militari nella zona allo scopo di effettuare missioni di protezione diretta ed indiretta del traffico mercantile italiano e di concorrere alle operazioni di sminamento in aree delimitate.

Per il personale impiegato nelle menzionate operazioni, che comportano rischio ed impegno assai elevati, si è ritenuto necessario stabilire un trattamento economico ed assicurativo analogo a quello erogato di recente in occasione delle operazioni di sminamento del Mar Rosso (indennità speciale, pari al trattamento di lungo servizio all'estero, maggiorato

del 40 per cento, ed assicurazioni sulla vita di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo, moltiplicato per dieci).

A ciò provvede l'accluso decreto, che dispone anche in ordine alla copertura degli oneri finanziari derivanti dalla missione (valutati, complessivamente, in lire 51 miliardi per il 1987 e in lire 97 miliardi per il primo semestre dell'anno 1988). Agli oneri finanziari conseguenti per l'anno 1987 si farà fronte utilizzando i seguenti accantonamenti: «Adeguamento del regime fiscale delle banane» e «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi».

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

si»; agli oneri conseguenti per l'anno 1988 si provvederà: quanto a lire 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a lire 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 24.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

Si soggiunge che per il personale impiegato nella missione non è prevista la concessio-

ne dell'equo indennizzo, nell'ipotesi che ne ricorrano le condizioni, in quanto nel decreto è stata contemplata una copertura assicurativa in misura più favorevole rispetto all'importo dell'eventuale equo indennizzo, tenuto anche conto degli importi di talune provvidenze di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n. 468.

Ai fini della sua conversione in legge viene quindi sottoposto all'esame del Parlamento l'accluso decreto, riproposto nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, recante copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 21 settembre 1987, n. 388, e 20 novembre 1987, n. 473.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Decreto-legge 22 gennaio 1988, n. 13, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1988.

Copertura degli oneri finanziari conseguenti alla missione navale nel Golfo Persico

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la copertura finanziaria delle spese relative alle operazioni di tutela dei mercantili italiani e di sminamento nelle acque del Golfo Persico e adiacenti, nonché di disciplinare il trattamento economico ed assicurativo dovuto al personale inviato per le summenzionate operazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1988;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

Il seguente decreto:

Articolo 1.

1. Il trattamento economico ed assicurativo di cui all'articolo 1 della legge 5 dicembre 1985, n. 726, è attribuito, con effetto dal 15 settembre 1987, al personale impiegato nella missione inviata nelle acque del Golfo Persico. Sono autorizzate, dalla stessa data, le spese di funzionamento derivanti dall'effettuazione della missione.

2. Al personale militare di cui al comma 1 si applica il codice penale militare di pace.

Articolo 2.

1. All'onere di lire 51.000 milioni, derivante dall'applicazione del presente decreto per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del

Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando i seguenti accantonamenti: «Adeguamento del regime fiscale delle banane» per lire 7.400 milioni; «Aumento degli indennizzi previsti dalla legge 24 dicembre 1976, n. 898, sulla nuova regolamentazione delle servitù militari ed altri oneri connessi» per lire 43.600 milioni.

2. All'onere di lire 97.000 milioni derivante dall'applicazione del presente decreto per il primo semestre dell'anno 1988, si provvede: quanto a lire 42.000 milioni mediante riduzione degli stanziamenti iscritti al capitolo 2807 e quanto a lire 55.000 milioni a carico degli stanziamenti iscritti al capitolo 1105 per lire 1.000 milioni, al capitolo 1500 per lire 6.000 milioni, al capitolo 1832 per lire 24.000 milioni, al capitolo 1872 per lire 6.000 milioni, al capitolo 2104 per lire 14.000 milioni, al capitolo 2501 per lire 4.000 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1988.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1988.

COSSIGA

GORIA - ZANONE - COLOMBO - AMATO

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI